

Oggetto: **Proposta di modifica unilaterale del contratto**

Gentile Cliente,

lo scorso 1° marzo è entrato in vigore il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (in seguito, per brevità, Decreto) che recepisce in Italia la Direttiva Europea 2007/64/CE sui Servizi di Pagamento (*Payment Services Directive*, c.d. PSD), regolando la prestazione dei servizi di pagamento in Euro o nella valuta di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo (Paesi membri della Comunità Europea, Islanda, Norvegia e Liechtenstein).

I servizi di pagamento soggetti a questa nuova normativa sono i bonifici, le RiBa, i RID, i MAV, il bollettino bancario Freccia, il bollettino postale e le operazioni effettuate con carte di credito e di debito; sono esclusi i pagamenti effettuati tramite assegni e cambiali. La Banca adeguerà – in conformità con quanto disposto dal legislatore – le procedure di pagamento relative agli addebiti diretti ed agli incassi alla nuova normativa entro il 5 luglio 2010.

Le nuove regole armonizzano le diverse norme nazionali in tema di pagamenti, al fine di creare un unico mercato europeo con gli stessi diritti e obblighi in capo a tutte le banche e garantiscono una sempre maggior tutela per i clienti, attraverso un maggiore livello di trasparenza.

Con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, la nostra Banca ha provveduto ad adeguare le proprie procedure operative e a modificare i contratti già in uso, non solo per i nuovi rapporti, ma anche per i quelli già in essere, con l'aggiornamento di alcune clausole interessate dalla normativa in oggetto. La Banca ha altresì adottato un modello contrattuale che, per maggior semplicità e chiarezza, riunisce in un unico documento il rapporto di conto corrente e la prestazione dei servizi di incasso e pagamento.

In relazione a quanto sopra, si riportano di seguito le principali modifiche o integrazioni necessarie per uniformare la contrattualistica esistente alle prescrizioni di legge. In particolare, le clausole riportate nella Sezione IV del contratto (Norme che regolano i servizi di pagamento), si raggruppano in due categorie:

1) le **clausole che richiedono l'accordo delle parti** contraenti (Cliente e Banca) - in mancanza del quale Lei potrà recedere dal contratto senza spese e penalità, entro 60 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In mancanza di recesso, le modifiche proposte si intendono approvate e il contratto rimane in vigore, regolato dalle nuove clausole.

Per comodità di consultazione **tali clausole sono evidenziate in grassetto**.

2) le **clausole, che, riproducendo norme imperative, non possono essere oggetto di contrattazione tra le parti**.

Sezione I – condizioni generali

Art. 2 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Art. 5 - Invio della corrispondenza al Cliente

Sezione II – Contratto di conto corrente bancario

Art. 4 – Versamento in conto di assegni bancari e circolari ed accredito di disposizioni di incasso commerciale (RiBa e RID)

Art. 5 – Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti similari

Art. 7 – Movimentazione del conto

Art. 13 - Recesso

Sezione IV – Servizi di pagamento

Art. 1 – Ambito di applicazione e caratteristiche dei servizi di pagamento

Art. 2 – Ordine di pagamento – **comma 2**

**Art. 3 – Ricezione dell'ordine di pagamento**

Art. 4 – Rifiuto dell'ordine di pagamento – **commi 2 e 3**

Art. 5 – Consenso all'esecuzione dell'operazione di pagamento e revoca dello stesso - **commi 2 e 3**

Art. 6 – Irrevocabilità dell'ordine di pagamento – **commi 3, 4 e 5**

**Art. 7 – Spese, commissioni, tempi di esecuzione e data valuta**

**Art. 8 – Modifica delle condizioni economiche e normative**

**Art. 9 - Comunicazioni**

**Art. 10 – Comunicazione al Cliente di informazioni su una singola operazione**

Art. 11 – Durata del contratto e recesso – **comma 1, 2 e 3**

Art. 12 – Comunicazioni del Cliente di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto – **commi 1 e 4**

Art. 13 – Operazioni di pagamento non autorizzate – **commi 2 e 3**

Art. 14 – Mancata o inesatta esecuzione dell'ordine di pagamento – **comma 9**

Art. 15 – Responsabilità per identificativi unici inesatti – **commi 2**

Art. 16 – Rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario – **commi 3 e 6**

Art. 17– Esclusione della responsabilità

Art. 18 - Sanzioni

Fermo restando il Suo diritto di acquisire gratuitamente, in ogni momento, la copia del contratto di conto corrente, così aggiornato, nonché del documento di sintesi – disponibili in filiale – **si riportano di seguito le clausole contrattuali introdotte dalla nuova normativa**.

Rimaniamo a Sua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

## Sezione I - Condizioni Generali

### Art. 2 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

1. La Banca osserva, nei rapporti con il Cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali. In qualsiasi momento il cliente può richiedere, in formato elettronico o cartaceo, copia del presente contratto e del documento di sintesi, aggiornato con le condizioni economiche in vigore.
2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la Banca, relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il cliente - prima di adire l'autorità giudiziaria - ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi 3 e 4.
3. Il cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R (BCC di Piove di Sacco S.C. - Ufficio Reclami - Via A. Valerio, 78 - 35028 Piove di Sacco PD) ovvero per via telematica (legale@bccpiove.it). La Banca risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per saper come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
4. Il cliente può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), iscritto al n. 3 del registro, tenuto dal Ministero della Giustizia, ex articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.
5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.

### Art. 5 - Invio della corrispondenza al Cliente

1. L'invio al Cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca comprese le comunicazioni periodiche, quelle di variazione delle condizioni nonché quelle relative ai servizi di pagamento, sono validamente effettuati all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del singolo rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione.
2. Le modalità di invio della documentazione periodica, delle comunicazioni di variazione delle condizioni di cui all'art. 118 TUB (Testo Unico Bancario), nonché di quelle relative ai servizi di pagamento sono effettuate in forma cartacea o elettronica secondo l'opzione esercitata dal Cliente. Il Cliente ha comunque il diritto di comunicare, con la stessa modalità prescelta, la modifica della tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.
3. Qualora venga scelta la forma elettronica, la Banca è autorizzata a inoltrare le comunicazioni di cui al comma 1 esclusivamente per il tramite del portale [www.nextbanking.it](http://www.nextbanking.it), attraverso la specifica sezione protetta del sito Internet della Banca. Si tratta in ogni caso di supporto durevole non modificabile, che consente al Cliente, mediante l'utilizzo delle chiavi di accesso fornite dalla Banca, la visualizzazione, la stampa o il trasferimento e la conservazione dei documenti su proprio supporto. Detti documenti rimangono disponibili sul sito Internet della Banca e consultabili dal Cliente per un periodo massimo di due anni dalla loro messa a disposizione. È onere del Cliente provvedere alla periodica consultazione, sulla menzionata sezione del sito Internet della Banca, delle comunicazioni a lui destinate e alla conservazione dei documenti stessi su proprio supporto. Ne segue che, per le comunicazioni periodiche e per quelle di variazione delle condizioni, per giorno di ricevimento, agli effetti dell'esercizio del diritto di recesso o di altri diritti e della contestazione dell'estratto conto, si intende il giorno successivo a quello in cui è possibile la visualizzazione e la consultazione nella predetta sezione protetta del sito Internet della Banca.
4. Per rendere più agevole e tempestiva la consultazione, la Banca può inviare all'indirizzo di posta elettronica o al numero di cellulare indicato dal Cliente, un avviso ogni qual volta siano disponibili comunicazioni destinate al Cliente. Resta inteso che l'eventuale mancato invio o ricezione di tale avviso non pregiudica l'efficacia delle comunicazioni, che resta regolata dal precedente comma 3.
5. È onere del Cliente informare la Banca di eventuali variazioni del recapito indicato per la ricezione delle comunicazioni cartacee/ dell'indirizzo di posta elettronica / del numero di cellulare indicati ai sensi dei commi precedenti utilizzando l'apposita funzione all'interno del sito della banca ovvero comunicandolo alla filiale che intrattiene i rapporti.
6. Qualunque sia la forma scelta e nel caso in cui il rapporto sia cointestato, per scegliere la modalità di trasmissione è necessario il consenso scritto di tutti i cointestatori e le comunicazioni così effettuate dalla Banca ad uno solo dei cointestatori sono operanti, a tutti gli effetti, anche nei confronti degli altri. La modifica della scelta originaria - salvo che la nuova modalità sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio - può essere disposta da ciascuno dei cointestatori con effetto nei confronti di tutti, ma il cointestatorio che la dispone è tenuto ad informarne gli altri cointestatori.

## Sezione II - Contratto di conto corrente bancario

### Art. 4 - Versamento in conto di assegni bancari e circolari ed accredito di disposizioni di incasso commerciale (RiBa e RID)

1. L'importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nel documento di sintesi. Gli importi degli assegni bancari e circolari negoziati, nonché delle disposizioni RiBa e RID inoltrate per l'incasso, non possono più essere stornati decorsi i termini indicati nel documento di sintesi. La Banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore - ivi compresi gli scioperi del personale - verificatesi presso la Banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari. Di tale proroga la Banca dà pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.).
2. La valuta applicata all'accREDITAMENTO degli assegni bancari e circolari determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.
3. Qualora tuttavia la Banca consentisse, eccezionalmente, al Cliente di disporre anticipatamente, in tutto o in parte, di tale importo prima che siano decorsi i termini indicati nel documento di sintesi ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, il cliente non potrà vantare per il futuro analogo diritto.
4. In qualsiasi caso di mancato incasso la Banca, prima del decorso dei termini indicati nel documento di sintesi, si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati, nonché di esercitare tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare l'addebito in conto.
5. Decorsi i termini di cui ai precedenti commi, la Banca trattaria - nel caso di assegni bancari - o la Banca emittente - nel caso di assegni circolari - mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del Cliente per il recupero dell'importo dei titoli indebitamente pagati.
6. Nel caso di disposizioni di incasso commerciale (RiBa e RID) inoltrate per l'incasso dal Cliente valgono le previsioni di cui ai precedenti commi, ove compatibili, e fermo quanto previsto alla successiva sezione IV del presente contratto. Resta inteso che il diritto di agire direttamente nei confronti del Cliente - nell'ipotesi prevista dal comma 4 - spetta alla Banca domiciliataria della disposizione inoltrata per l'incasso.

### Art. 5 - Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti similari

1. L'importo degli assegni diversi da quelli indicati nell'art. 4 (ad esempio assegni esteri, vaglia ed altri titoli similari) nonché degli effetti, ricevute documenti similari, che non fossero disciplinati dalla successiva sezione IV del presente contratto, è accreditato con riserva di verifica - e salvo buon fine - e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che, dell'avvenuto incasso, abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.
2. La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.
3. Qualora tuttavia la Banca consentisse eccezionalmente al Cliente di utilizzare, in tutto o in parte, tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, il Cliente non potrà vantare per il futuro analogo diritto.

4. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Cliente di utilizzare anticipatamente l'importo medesimo.

5. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art.1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto.

#### **Art. 7 – Movimentazione del conto**

1. Le annotazioni concernenti i rapporti di dare ed avere tra Banca e Cliente titolare del conto hanno effetto solutorio.

2. Per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d'America e in altri Paesi, in cui le Banche danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del Cliente resta a completo carico dello stesso. E' inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto codice.

3. Per quanto attiene i bonifici domestici e transfrontalieri in euro, qualora il Cliente ordinante non fornisca alla Banca i codici IBAN (International Bank Account Number) del beneficiario e BIC (Bank Identifier Code), sarà soggetto, in conformità a quanto disposto dal Regolamento CE n. 924/2009, alle commissioni supplementari previste dalle condizioni economiche indicate nel documento di sintesi.

#### **Art. 13 - Recesso**

1. Il presente contratto è a tempo indeterminato. Fermo restando quanto previsto dagli art. 3 e 4 della Sezione III (Affidamenti in conto corrente) nonché dall'art. 11 della Sezione IV (Servizi di pagamento), ciascuna parte può recedere da esso e/o dalla inerente convenzione assegno dandone comunicazione scritta all'altra parte con preavviso di 1 giorno.

2. Il recesso senza preavviso è ammesso in presenza di giusta causa o giustificato motivo, che ricorre, ad esempio, nel caso di assegno impagato per difetto di provvista o per mancanza di autorizzazione.

3. Allorché il recesso è divenuto operante la Banca sarà tenuta ad eseguire esclusivamente gli ordini ricevuti e a pagare gli assegni tratti con data anteriore all'efficacia del recesso stesso sempre nei limiti della provvista e salvo diversa disposizione.

### **Sezione IV – Servizi di pagamento**

#### **Art. 1 – Ambito di applicazione e caratteristiche dei servizi di pagamento**

1. La presente sezione si applica ai servizi di pagamento prestati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro della Comunità europea non appartenente all'area dell'euro o nella valuta di uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) a condizione che la banca del pagatore e quella del beneficiario siano ivi insediate ovvero l'unica banca coinvolta nell'operazione di pagamento<sup>1</sup> sia insediata nella Comunità. Restano in ogni caso salve le deroghe convenute di seguito o nel documento di sintesi.

2. La presente sezione regola i seguenti servizi di pagamento, che la Banca presta sia quale banca del pagatore<sup>2</sup> sia quale banca del beneficiario<sup>3</sup>:

a) bonifico: operazione effettuata dalla Banca, su incarico di un ordinante, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario; l'ordinante e il beneficiario di un'operazione possono coincidere;

b) bollettino bancario Freccia: ordine di incasso attraverso un bollettino precompilato dal creditore e senza importo predeterminato. Il debitore lo utilizza per effettuare il pagamento in contanti o con altre modalità presso qualunque sportello bancario, a prescindere dal possesso o meno di un conto corrente. La banca del debitore (banca esattrice) comunica alla banca del creditore (banca assuntrice) l'avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria;

c) bollettino postale: pagamento offerto dalla Banca di bollettini compilati dal Cliente per adempiere obbligazioni pecuniarie con un creditore correntista postale;

d) addebito diretto (ad esempio, RID e SDD): servizio di pagamento in base al quale un'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in conformità al consenso dato dal debitore direttamente al beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario (banca assuntrice) o al prestatore di servizi di pagamento del debitore medesimo (banca domiciliataria);

e) RiBa: ordine di incasso disposto dal creditore alla propria banca (banca assuntrice) e da quest'ultima trasmesso telematicamente, attraverso una apposita procedura interbancaria, alla banca domiciliataria, la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al debitore, affinché faccia pervenire a scadenza i fondi necessari per estinguere il proprio debito;

f) Mav (Pagamento mediante avviso): ordine di incasso di crediti in base al quale la banca del creditore (banca assuntrice) provvede all'invio di un avviso al debitore, che può effettuare il pagamento presso qualunque sportello bancario (banca esattrice) e, in alcuni casi, presso gli uffici postali. La banca esattrice comunica alla banca assuntrice l'avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria;

g) pagamenti diversi.

3. La presente sezione non si applica nel caso di operazioni di pagamento basate su uno dei seguenti tipi di documenti cartacei, con i quali viene ordinato alla Banca di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario: assegni, titoli cambiari, voucher, traveller's cheque.

#### **Art. 2 – Ordine di pagamento**

1. Nelle operazioni disposte dal pagatore, l'ordine di pagamento<sup>4</sup> è impartito alla Banca da quest'ultimo; nelle operazioni disposte dal beneficiario, è lo stesso beneficiario che invia l'ordine alla propria Banca, la quale lo trasmette alla banca del pagatore, in forza di preautorizzazione all'addebito rilasciata dal pagatore medesimo.

2. L'ordine viene trasmesso su supporto cartaceo o altro supporto, secondo le modalità volta a volta indicate dalla Banca in funzione delle procedure che la stessa segue per l'esecuzione dell'ordine medesimo.

3. L'ordine di pagamento deve riportare, quando previsto, l'identificativo unico<sup>5</sup> della controparte dell'operazione, secondo le tipologie di seguito indicate a titolo esemplificativo, conformemente al quale la Banca è tenuta a eseguirlo:

- bonifico Italia: IBAN;
- bonifico estero: Iban e BIC;
- bollettino bancario Freccia: IBAN;
- RID: Coordinate d'azienda;
- Riba: numero effetto;
- MAV: numero incasso.

#### **Art. 3 – Ricezione dell'ordine di pagamento**

1. Il momento di ricezione dell'ordine di pagamento è quello in cui l'ordine è ricevuto dalla banca del pagatore. Se il momento della ricezione non ricorre in una giornata operativa<sup>6</sup> per la banca del pagatore, l'ordine di pagamento si intende ricevuto la giornata operativa successiva. Nel documento di sintesi al presente contratto è stabilito il limite orario (cd cut-off) oltre il quale gli ordini di pagamento si considerano ricevuti la giornata operativa successiva.

2. Se si tratta di ordini di pagamento ricorrenti a giorno fisso o per i quali è concordato che l'esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione della propria banca, il momento della ricezione

<sup>1</sup> Per operazione di pagamento si intende l'attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario (art. 1, comma 1, lett. c, del Decreto).

<sup>2</sup> Per pagatore si intende «la persona fisica o giuridica titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, la persona fisica o giuridica che impartisce un ordine di pagamento» (art. 1, comma 1, lett. e, del Decreto).

<sup>3</sup> Per beneficiario si intende «la persona fisica o giuridica prevista quale destinataria dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento» (art. 1, comma 1, lett. f, del Decreto).

<sup>4</sup> Per ordine di pagamento si intende qualsiasi istruzione data da un pagatore o da un beneficiario alla propria Banca con la quale viene chiesta l'esecuzione di un'operazione di pagamento (art. 1, comma 1, lett. o, del Decreto).

<sup>5</sup> Per identificativo unico si intende «la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all'utilizzatore di servizi di pagamento e che l'utilizzatore deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l'altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l'esecuzione di un'operazione di pagamento. Ove non vi sia un conto di pagamento, l'identificativo unico identifica solo l'utilizzatore del servizio di pagamento» (art. 1, comma 1, lett. r, del Decreto).

<sup>6</sup> Per giornata operativa si intende il giorno in cui la Banca del pagatore o del beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa (art. 1, comma 1, lett. u, del Decreto).

coincide con il giorno convenuto. Se detto giorno cade in una giornata non operativa, secondo le indicazioni contenute nel foglio informativo, l'ordine si intende ricevuto la giornata operativa successiva.

#### **Art. 4 – Rifiuto dell'ordine di pagamento**

1. Laddove tutte le condizioni della presente sezione siano soddisfatte, la Banca non può rifiutarsi di dare esecuzione a un ordine di pagamento autorizzato ai sensi del successivo art. 5, salvo che detta esecuzione non sia contraria a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.
2. Qualora la Banca rifiuti di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Cliente che abbiano causato il rifiuto sono comunicati al Cliente, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali. Il Cliente ha l'onere di costituire la provvista necessaria per esercitare efficacemente ed effettivamente il proprio potere di disposizione sul conto. Non costituisce, pertanto, rifiuto l'impossibilità per la Banca di eseguire l'ordine di pagamento per mancanza di provvista.
- Per tale comunicazione di rifiuto il Cliente è tenuto a rimborsare le relative spese nella misura indicata nel documento di sintesi.
3. La comunicazione può essere effettuata anche per via telefonica, con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini previsti per l'esecuzione dell'operazione di pagamento.
4. Un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l'esecuzione è considerato come non ricevuto.

#### **Art. 5 – Consenso all'esecuzione dell'operazione di pagamento e revoca dello stesso**

1. Nelle operazioni di pagamento disposte dal pagatore, il consenso si intende prestato nel momento in cui il pagatore medesimo trasmette l'ordine di pagamento alla Banca. Nelle operazioni di pagamento disposte dal beneficiario, il consenso si intende manifestato dal pagatore attraverso il rilascio, anche solo al beneficiario, dell'autorizzazione all'addebito in conto.
2. Il consenso all'esecuzione dell'operazione di pagamento è revocato con la stessa modalità e forma con la quale l'ordine è stato impartito. Per le operazioni disposte dal beneficiario, il consenso è revocato dal pagatore, oltre che con le modalità e nella forma con cui è stato manifestato, anche mediante comunicazione scritta alla propria Banca. La revoca del consenso è consentita fino al momento in cui l'ordine non diviene irrevocabile ai sensi del successivo articolo 6. Per i clienti diversi da consumatori e microimprese, la revoca è consentita fino alla fine della prima giornata operativa precedente il giorno concordato per l'esecuzione dell'operazione.
3. La revoca del consenso riferita all'esecuzione di una serie di operazioni impedisce l'esecuzione delle operazioni successive che, se eseguite, sono considerate non autorizzate. Per i clienti diversi da consumatori e microimprese, la revoca impedisce l'esecuzione delle operazioni a partire dalla prima giornata operativa successiva alla ricezione da parte della Banca della revoca medesima.

#### **Art. 6 – Irrevocabilità dell'ordine di pagamento**

1. L'ordine di pagamento si considera irrevocabile dopo che esso sia pervenuto alla Banca del pagatore, salvo quanto disposto nei commi successivi.
2. Se l'operazione è disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il pagatore non può revocare l'ordine di pagamento dopo averlo trasmesso al beneficiario o avergli dato il consenso ad eseguire l'operazione di pagamento.
3. Nel caso di addebito diretto<sup>7</sup>, il pagatore può revocare l'ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi. La Banca del pagatore dà tempestiva comunicazione della revoca alla Banca del beneficiario, ove le modalità e i tempi della revoca lo consentano. I clienti diversi dai consumatori, al momento del rilascio dell'autorizzazione all'addebito, possono rinunciare al diritto di revoca del singolo ordine di pagamento, fatta salva la revocabilità del consenso all'esecuzione continuativa degli ordini ai sensi del precedente art. 5 della presente sezione.
4. Se si tratta di ordini di pagamento per i quali è concordato che l'esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione della Banca, la revoca degli stessi è consentita non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'esecuzione ovvero, per i clienti diversi da consumatori e microimprese, non oltre la fine della prima giornata operativa precedente il giorno concordato per l'esecuzione.
5. Decorsi i termini di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, l'ordine di pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso della Banca del pagatore e del beneficiario nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 3. In tal caso, la Banca può addebitare le spese della revoca nella misura prevista nel documento di sintesi.

#### **Art. 7 – Spese, commissioni, tempi di esecuzione e data valuta**

1. Le spese, le commissioni, le valute e ogni altro onere applicato alla clientela, i tempi di esecuzione degli ordini di pagamento impartiti nonché i tempi di disponibilità delle somme accreditate in conto a seguito dell'esecuzione degli ordini medesimi sono indicati nel documento di sintesi.
2. Per le operazioni di pagamento denominate in una divisa ufficiale di uno Stato membro della Comunità europea non appartenente all'area dell'euro o di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e dirette verso prestatori di servizi di pagamento insediati in Paesi nella Comunità Europea, la Banca accredita l'importo dell'operazione di pagamento sul conto della Banca del beneficiario al massimo entro la fine della quarta giornata operativa successiva al momento di ricezione dell'ordine.

#### **Art. 8 – Modifica delle condizioni economiche e normative**

1. Il Cliente accorda alla Banca la facoltà di modificare le condizioni economiche e normative di cui all'articolo precedente e le clausole di cui alla presente sezione.
2. Ove si tratti di modifiche sfavorevoli per il Cliente, esse debbono essere comunicate a quest'ultimo per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con il Cliente, con un preavviso di 2 mesi dalla data prevista per la loro applicazione.
3. Le modifiche così comunicate si intendono accettate dal Cliente a meno che questi non comunichi alla Banca, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non vuole accettarle. A questo fine, la comunicazione deve specificare che, in assenza di espresso rifiuto, la proposta si intende accettata e che il Cliente ha diritto di recedere dal rapporto disciplinato dalla presente sezione senza spese prima della data prevista per l'applicazione della modifica.
4. Le modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al Cliente sono applicate con effetto immediato e senza preavviso; quelle in senso sfavorevole al Cliente sono applicate con effetto immediato e senza preavviso quando esse dipendono esclusivamente dalla variazione dei tassi di cambio di riferimento convenuti e purché dell'avvenuta variazione sia data comunicazione con la prima comunicazione periodica successiva alla variazione.
5. Quando il Cliente è un consumatore<sup>8</sup> o una microimpresa<sup>9</sup>, la Banca può modificare le condizioni normative della presente sezione purché sussista un giustificato motivo, preavvisando entro 2 mesi il Cliente, che ha diritto di recedere dal contratto senza spese o penalità. La Banca può altresì modificare, senza preavviso, sempreché vi sia un giustificato motivo, le condizioni economiche di cui al documento di sintesi, dandone immediata comunicazione al Cliente, che ha diritto di recedere dal contratto senza spese o penalità.

#### **Art. 9 - Comunicazioni**

1. Le comunicazioni fra le parti del presente contratto sono effettuate su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, secondo la scelta concordata fra le parti al momento della conclusione del presente contratto ed eventualmente modificata nel corso dello stesso.
2. Le operazioni di pagamento compiute vengono registrate, salvo il disposto dei successivi artt. 10, 11 e 12 della presente sezione, sull'estratto del conto corrente utilizzato come "conto di pagamento", regolato dalle disposizioni del presente contratto.

<sup>7</sup> Per addebito diretto si intende «un servizio di pagamento per l'addebito del conto di pagamento di un pagatore in base al quale un'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in conformità al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore medesimo» (art. 1, lett. v, del Decreto).

<sup>8</sup> Per consumatore si intende «la persona fisica di cui all'art. 1, comma 1, lett. a, del d.lgs. 206 del 2005», vale a dire del codice del consumo (cfr. art. 1, comma 1, lett. a, del d.lgs.), a tenor del quale si tratta della «persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta».

<sup>9</sup> Per micro-impresa si intende «l'impresa che, al momento della conclusione del contratto per la prestazione di servizi di pagamento, è un'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 84, lett. b, della direttiva 2007/64/CE» (cfr. art. 1, comma 1, lett. t, del d.lgs.). Ad oggi si tratta delle imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

3. Salvo diverso specifico accordo con il Cliente, le comunicazioni di cui al presente articolo sono formulate nella lingua italiana.
4. In qualsiasi momento del rapporto, il Cliente può chiedere, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del presente contratto e del documento di sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

#### **Art. 10 – Comunicazione al Cliente di informazioni su una singola operazione**

1. La Banca fornisce mediante la messa a disposizione del Cliente, sia egli pagatore o beneficiario, su supporto cartaceo o altro supporto durevole preventivamente concordato ai sensi del precedente art. 9, con periodicità *[mensile]*, le informazioni dovute e relative alle singole operazioni di pagamento effettuate nel periodo. Per tali informazioni il Cliente, diverso da consumatore e microimpresa, è tenuto a corrispondere le spese indicate nel documento di sintesi qualora il Cliente richieda alla Banca di fornire informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle dovute oppure la trasmissione di informazioni in forma diversa da quella prescelta, è tenuto a rimborsare le relative spese nella misura indicata nel documento di sintesi.

#### **Art. 11 – Durata del contratto e recesso**

1. Il Cliente può recedere dalla presente sezione in ogni momento, senza preavviso, senza penalità e senza spese di chiusura. In caso di recesso della Banca, questa deve dare al Cliente un preavviso di almeno 2 mesi. In entrambi i casi la comunicazione di recesso è data in forma scritta, su supporto cartaceo, eventualmente anticipata con altro mezzo. L'efficacia del recesso, tuttavia, decorre dal ricevimento della comunicazione effettuata in forma cartacea.
2. Qualora sussista un giustificato motivo, la Banca può recedere anche senza preavviso e dandone immediata comunicazione alla controparte.
3. La chiusura del rapporto coincide con la data di perfezionamento del recesso, salvo l'obbligo per il Cliente di preconstituire i fondi motivatamente richiesti dalla Banca per chiudere partite eventualmente ancora sospese.
4. Le spese e le commissioni percepite periodicamente dalla Banca, sono dovute dal Cliente in misura proporzionale al periodo precedente lo scioglimento. Se sono state pagate anticipatamente, esse debbono essere rimborsate dalla Banca al Cliente in misura proporzionale alla durata del rapporto.

#### **Art. 12 – Comunicazioni del Cliente di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto**

1. Il Cliente, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ne ottiene la rettifica solo se comunica in forma scritta e senza indugio tale circostanza alla Banca e comunque entro il termine di 13 mesi ovvero di 2 mesi per i clienti diversi da consumatori e microimprese, decorrente dalla data di addebito nel caso del pagatore, o di accredito nel caso del beneficiario.
2. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano se la Banca ha omesso di fornire o di mettere a disposizioni le informazioni dovute per legge relative all'operazione di pagamento.
3. Un'operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dal Cliente alla Banca.
1. Il Cliente, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ne ottiene la rettifica solo se comunica in forma scritta e senza indugio tale circostanza alla Banca e comunque entro il termine di 13 mesi ovvero di 2 mesi per i clienti diversi da consumatori e microimprese, decorrente dalla data di addebito nel caso del pagatore, o di accredito nel caso del beneficiario.
4. L'onere di provare che l'esecuzione dell'operazione non autorizzata o inesatta è imputabile alla Banca grava sul Cliente, quando questi non riveste la qualifica di consumatore o microimpresa.

#### **Art. 13 – Operazioni di pagamento non autorizzate**

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 12, nel caso in cui un'operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la Banca provvede al rimborso e riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo.
2. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso di cui al comma 1 dandone immediata comunicazione anche verbale al Cliente.
3. Il rimborso di cui al comma 1 non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare anche in un momento successivo che l'operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, la Banca ha il diritto di chiedere e ottenere la restituzione dell'importo rimborsato, anche addebitando il conto di sua iniziativa.

#### **Art. 14 – Mancata o inesatta esecuzione dell'ordine di pagamento**

1. Fatti salvi gli artt. 12, 15 e 17 della presente sezione, quando l'operazione di pagamento è disposta dal Cliente in qualità di pagatore, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente della corretta esecuzione dell'ordine di pagamento da quest'ultimo impartito, a meno che il Cliente non abbia impartito l'ordine alle condizioni previste nella presente sezione ovvero non sia in grado di provare che la Banca del beneficiario ha ricevuto l'importo dell'operazione nel rispetto della disciplina concordata. In tale ultimo caso la Banca del beneficiario è responsabile nei confronti del suo Cliente della corretta esecuzione dell'operazione di pagamento.
2. Quando la Banca è responsabile ai sensi del comma precedente, essa rimborsa senza indugio al pagatore medesimo l'importo dell'operazione di pagamento e ripristina la situazione del conto corrente come se l'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo.
3. Nei casi di cui al comma precedente, il Cliente può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo in essere l'esecuzione inesatta fermi restando il diritto di rettifica di cui all'art. 12 e la responsabilità della Banca ai sensi dell'ottavo comma del presente articolo.
4. Fatti salvi gli artt. 12 e 17 della presente sezione, quando il Cliente risulta essere beneficiario di un'operazione di pagamento, la Banca è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione medesima solo se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dimostra di avere eseguito correttamente l'operazione e che il relativo importo è pervenuto alla Banca. In tale caso la Banca mette a disposizione del Cliente l'importo dell'operazione o lo accredita immediatamente sul conto del Cliente medesimo.
5. Fatti salvi gli artt. 12, 15 e 17 della presente sezione, quando l'operazione di pagamento è disposta dal Cliente in qualità di beneficiario, la Banca:
  - a) è responsabile della corretta trasmissione dell'ordine alla Banca del pagatore;
  - b) trasmette senza indugio l'ordine al prestatore dei servizi di pagamento del pagatore;
  - c) è responsabile del rispetto dei tempi di disponibilità e di decorrenza della valuta concordati nel documento di sintesi.
6. Fatti salvi gli artt. 12 e 17 della presente sezione, quando il Cliente risulta essere pagatore di un'operazione di pagamento disposta da un terzo in qualità di beneficiario, la Banca è responsabile solo se il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario dimostra di avere eseguito correttamente l'operazione. In tale caso la Banca è tenuta a rimborsare al Cliente l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto e a riportare il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo.
7. Indipendentemente dalla responsabilità di cui ai commi precedenti, quando un'operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, la Banca si adopera senza indugio, su richiesta del Cliente, per rintracciare l'operazione di pagamento e informarlo del risultato.
8. La Banca è responsabile nei confronti del Cliente di tutte le spese e interessi ad esso imputati a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento.
9. Nei confronti di clienti diversi da consumatori e microimprese la responsabilità della Banca ai sensi dei commi precedenti ricorre solo nell'ipotesi di dolo o colpa grave.

#### **Art. 15 – Responsabilità per identificativi unici inesatti**

1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico.
2. Se l'identificativo unico fornito dal Cliente è inesatto, la Banca non è responsabile, ai sensi del precedente articolo, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. La Banca del pagatore compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. In tale caso il Cliente è tenuto a rimborsare alla Banca le spese indicate nel documento di sintesi.
3. La Banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con l'identificativo unico fornito dal Cliente anche qualora quest'ultimo le abbia fornito informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico.

#### **Art. 16 – Rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario**

1. Nel caso in cui un'operazione di pagamento autorizzata e disposta su iniziativa del beneficiario sia già stata eseguita, il Cliente ha diritto al rimborso dell'importo trasferito qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) al momento del rilascio, l'autorizzazione non specificava l'importo dell'operazione di pagamento; b) l'importo dell'operazione supera quello che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuto presente il suo precedente modello di spesa e le circostanze del caso. Su richiesta della Banca, il Cliente fornisce documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l'esistenza di tali condizioni.
2. Ai fini della lett. b) del precedente comma, il Cliente non può far valere ragioni legate al cambio se è stato applicato il tasso di cambio di riferimento concordato con la Banca.
3. Il Cliente può chiedere il rimborso di cui ai commi precedenti entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati. I clienti diversi dai consumatori possono rinunciare a chiedere il rimborso o convenire termini inferiori per effettuare la relativa richiesta. La richiesta è effettuata in forma scritta, su supporto cartaceo eventualmente anticipato con altro mezzo. La richiesta si considera efficace per la Banca quando essa abbia ricevuto la comunicazione effettuata in forma cartacea.
4. La Banca rimborsa l'intero importo dell'operazione, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo, entro dieci giornate operative dalla ricezione della richiesta. In tale ultimo caso comunica al Cliente a quali enti e con quali modalità egli può presentare reclamo o ricorso ove non accetti la giustificazione fornita.
5. Il diritto al rimborso è escluso se ricorrono entrambe le seguenti condizioni: a) il pagatore ha dato l'autorizzazione direttamente alla propria Banca; b) ove possibile, le informazioni sulla futura operazione di pagamento limitatamente al caso in cui l'operazione del pagatore è stata data prima dell'esecuzione dell'operazione di pagamento, sono state fornite o messe a disposizione del pagatore dalla Banca o dal beneficiario almeno 4 settimane prima della sua esecuzione.
6. Nel caso in cui un'operazione di pagamento autorizzata, disposta su iniziativa del Cliente in qualità di beneficiario, sia già stata eseguita, la Banca ha diritto di recuperare dal Cliente stesso, anche mediante addebito in conto di sua iniziativa, l'importo dell'operazione della quale il pagatore abbia ottenuto il rimborso, in conformità alla normativa vigente.

#### **Art. 17– Esclusione della responsabilità**

1. Le responsabilità previste nella presente sezione a carico delle banche non si applicano nelle ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore e nei casi in cui la Banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

#### **Art. 18 - Sanzioni**

1. Nel caso di inosservanza da parte della Banca degli obblighi di trasparenza previsti in materia di servizi di pagamento dal D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e dalle relative disposizioni di attuazione, nonché dal D.Lgs. 11 del 27 gennaio 2010, di recepimento della direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento, sono applicabili alla Banca le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 11/2010 ed all'art. 144 del D.Lgs. 385/1993.

#### **Novità di maggior rilievo introdotte dalla nuova normativa**

- **IBAN obbligatorio:** il codice "IBAN" viene adottato definitivamente come "identificativo unico" per l'esecuzione dei bonifici e non è più possibile eseguire bonifici nazionali sulla base delle "vecchie" coordinate bancarie (BBAN con o senza CIN).
- **Disponibilità dei fondi e data di valuta di accredito e di addebito:** per i fondi ricevuti da altra Banca la data di disponibilità giuridica e la data valuta applicata al conto corrente coincidono sempre con la stessa data in cui è avvenuto l'accredito dei fondi sul conto della Banca; in altre parole non sono mai applicati "stacchi valuta" sugli importi ricevuti. Parimenti la data valuta di addebito coincide sempre con la data di addebito contabile.
- **Abolizione data di valuta antergata:** non è possibile chiedere l'accredito dei fondi sul conto del beneficiario con una data valuta antecedente rispetto alla data di disposizione dell'ordine (cosiddetta valuta "antergata"). In altre parole le Banche non hanno la possibilità di anticipare la data valuta a favore del beneficiario.
- **Tempi di esecuzione:** le Banche devono garantire tempi certi di esecuzione dei bonifici sulla base di quanto concordato nel contratto.